



Data 13/11/2023 Protocollo N° 0611161 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: **Focolai di Blue tongue sierotipo 8 (BTV8) in Sardegna: trasmissione nota della ASL di Oristano e indicazioni per il territorio regionale.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle AULSS del Veneto

e, p.c.,

Al Ministero della Salute
D.G.S.A.F.V. – Ufficio III

Ai Servizi Veterinari della
Regione Sardegna

Ai Servizi veterinari delle
Regioni e Province Autonome

All'UVAC di Verona

Alle Organizzazioni Professionali e di Categoria

Al CREV – IZS delle Venezie

Si fa seguito alla comunicazione del Ministero della Salute prot. n. 28373 - 08/11/2023-DGSAF, relativa alla conferma di focolai di Blue tongue sierotipo 8 (BTV8) in Regione Sardegna, per trasmettere in allegato la nota della ASL di Oristano prot. n. PG/2023/0046587 del 10/11/2023, relativa alle misure sanitarie cautelari adottate, al fine di evitare o limitare la diffusione della malattia a seguito della conferma dei suddetti focolai di BTV8.

Ciò premesso, in attesa degli esiti del monitoraggio per BTV8 in Regione Sardegna e nelle more di ricevere indicazioni da parte del Ministero della Salute, a titolo cautelativo sono temporaneamente vietate le movimentazioni di specie sensibili dal territorio della Sardegna in restrizione per BTV8 (Comuni di San Vero

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Milis, Cabras, Nurachi, Baratili San Pietro, Zeddiani, Riola Sardo, Narbolia, Seneghe, Cuglieri, Terralba, Uras, San Nicolò D'Arcidano, Mogoro) verso la regione Veneto.

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- *dr. Michele Bricese* -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Bricese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it

- Agli Operatori responsabili degli allevamenti negli stabilimenti ricadenti nella zona soggetta a restrizione per Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sierotipo 8
- Ai Sindaci dei Comuni ricadenti nella zona soggetta a restrizione per Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sierotipo 8
- Direzione Generale della ASL n. 5 di Oristano
- Servizi Veterinari delle AASSLL della Sardegna
- Direzione Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
- Direzione Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Oristano - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
- Comando Provinciale Carabinieri Oristano
- Regione Sardegna - Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Direzione generale della sanità
Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
PEC san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

PROVVEDIMENTO SANITARIO ORDINATORIO

Oggetto: Zona soggetta a restrizione per Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) da sierotipo 8 – Applicazione di misure sanitarie cautelari atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia a seguito della conferma di focolai – Condizioni per le movimentazioni di animali di specie sensibili (bovini, ovini e caprini).

Lo scrivente Servizio Veterinario, nelle funzioni di Autorità Competente Locale designata ad eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in materia di sanità animale, comunica che in data 06/11/2023 il Centro di Referenza Nazionale per le malattie esotiche degli animali presso l'IZSAM ha confermato la positività al virus della Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) da sierotipo 8 (BTV8) in un allevamento ovino di uno stabilimento sito in agro del Comune di San vero Milis nei confronti del quale sono state immediatamente adottate specifiche misure di prevenzione e controllo.

Preso atto che la circolazione del sierotipo BTv8 è assente dal territorio nazionale, si intende adottare, a salvaguardia del patrimonio zootecnico, un approccio improntato alla massima precauzione per scongiurare l'ulteriore diffusione del sierotipo 8 al restante territorio regionale e nazionale che determinerebbe criticità dal punto di vista commerciale oltre che di sanità e benessere animale;

Vista Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 recante "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), in particolare per ciò che concerne il ruolo dell'autorità competente nell'attuazione delle misure di controllo delle malattie;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. 17522 del 26 giugno 2019 recante "Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale che abroga e sostituisce il Dispositivo dirigenziale prot. 6478 del 10/03/2017 e s.m.i.;

Vista la Determinazione della Regione Sardegna, n. 138 del 07/02/2023 recante "Malattia Emorragica Epizootica del Cervo (EHD) e Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) da sierotipo 3 (BTv3) – Aggiornamento delle condizioni per le movimentazioni extraregionali ed intraregionali di animali di specie sensibili" e vista la correlata Nota regionale n. 12783 del 15/05/2023;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, tra cui in particolare l'articolo 2 nel quale la ASL è indicata quale "Autorità Competente" designata a "pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625 e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative" nei settori della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;

Vista la Nota del Ministero della Salute prot. n. 0009763 del 20/04/2021 - DGSAF-MDS-P (Regolamento UE 2016/429 "Normativa in materia di sanità animale. Indicazioni applicative) e la correlata Nota ministeriale prot. n. 21307 del 14/09/202-DGSAF-MDS ("Regolamento UE 2016/429 "Normativa in materia di sanità animale" – Indicazioni applicative. Riscontro richiesta di chiarimenti in merito alla nota ministeriale prot. n.

0009763- 20/04/2021-DGSAF-MDS), con le quali si chiarisce che “la ASL è competente ad emanare i provvedimenti di carattere ordinatorio e cautelare (prescrizioni, sequestri, sos pensioni, ecc.) di cui al D.Lgs. 27/2021, predisposti a seguito di rilevata non conformità in materia di sanità animale e benessere animale e ad attuare le misure di controllo delle malattie di cui alla Parte terza, titolo II del Regolamento (UE) 2016/429 (incluse le misure di restrizione, limitazione delle movimentazioni e gli abbattimenti)”;

Visto il D.Lgs 5 agosto 2022, n. 136 recante Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

Considerate le risultanze della riunione tra servizi veterinari tenutasi in data 08/11/2023 convocata dalla Direzione Generale della Sanità della Regione Sardegna riguardante la conferma di focolai BTV sierotipo 8 sul territorio regionale;

Tenuto conto delle competenze delegate al Servizio Sanità Animale in seno alla ASL, come risultante dall'atto aziendale e dai correlati organigramma e funzionigramma;

Ritenuto urgente adottare il presente Provvedimento Sanitario Ordinatorio, comprendente le misure di prevenzione e controllo per evitare o limitare la diffusione della malattia attraverso le movimentazioni degli animali di specie sensibili (bovini, ovini e caprini);

ORDINA

Con decorrenza immediata, nelle more dell'emanazione di successivi Provvedimenti ministeriali o regionali, di rispettare e di applicare le seguenti le misure cautelari di prevenzione e controllo atte ad evitare o limitare la diffusione della Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) da sierotipo 8 verso il restante territorio regionale ed extra regionale attraverso le movimentazioni di animali di specie sensibili:

- 1) Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio e sorveglianza finora condotte ed in continua evoluzione, si ritiene necessario individuare nell'immediato, di concerto con l'OEVR, una **zona soggetta a restrizione per Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) da sierotipo 8 comprendente il territorio dei Comuni di San Vero Milis, Cabras, Nurachi, Baratili San Pietro, Zeddiani, Riola Sardo, Narbolia, Seneghe, Cuglieri, Terralba, Uras, San Nicolò D'Arcidano, Mogoro** (come da mappa geografica riportata in allegato).
- 2) Gli stabilimenti con animali delle specie sensibili (bovini, ovini e caprini) che si trovano all'interno della suddetta zona soggetta a restrizione sono sottoposti, fatte salve le specifiche misure e limitazioni previste negli stabilimenti sedi di focolaio per Febbre catarrale degli ovini, ad una attività di monitoraggio e di sorveglianza intensificata da parte dei servizi veterinari ASL con l'obiettivo di stimare con esattezza la reale diffusione dell'infezione, concentrando i controlli diagnostici nelle aziende circostanti a quelle dove sono stati osservati i casi clinici ed in quelle dove eventualmente sono stati inviati animali nelle scorse settimane.

- 3) Le movimentazioni di capi di specie sensibili, da vita, all'interno della zona di restrizione possono avvenire liberamente purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia e previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte della ASL; resta inteso che gli animali della specie ovina che provengono da uno stabilimento ricadente nei 20 km di raggio attorno ad un caso confermato di Blue tongue, devono essere sottoposti a visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale entro le 24 ore dalla partenza. L'esito favorevole di tale visita deve essere riportato nel riquadro E del Documento di accompagnamento degli animali.
- 4) Le movimentazioni di animali di specie sensibili, da vita, verso il restante territorio regionale non interessato dalla circolazione del virus sierotipo 8, sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:
- 1) protezione dall'attacco dei vettori (Culicoides) nel rispetto delle indicazioni fomite dalla ditta produttrice del prodotto da almeno una settimana e comunque fino al giorno della partenza;
 - 2) effettuazione trascorsi almeno 7 giorni dall'inizio del trattamento con insetto repellente, di cui al punto 1, del test PCR su ogni singolo capo da movimentare;
 - 3) in caso di esito negativo la movimentazione può essere autorizzata per tutti i capi; in caso di esito positivo la movimentazione è vietata ai soli capi positivi al test;
 - 4) la movimentazione deve essere concordata fra i servizi veterinari di partenza e destinazione almeno 48 ore prima della movimentazione. Nel Documento di accompagnamento dovrà essere specificato nell'apposito riquadro "PCR Negativa in data .. / .. /....", Vincolo sanitario per la destinazione;
 - 5) gli animali non dovranno mostrare segni clinici di malattia nelle 24 ore precedenti la partenza;
 - 6) le spese dei test sono a carico del richiedente;
 - 7) il rilievo della positività alla PCR anche di un solo animale tra quelli testati determina la registrazione tempestiva da parte del Veterinario Ufficiale del caso sul sistema informativo per la notifica dei focolai negli animali (SIMAN);
 - 8) In talune situazioni, i servizi veterinari competenti sugli stabilimenti di partenza e destinazione possono concordare, in deroga all'effettuazione del test PCR su tutti gli animali da movimentare, la possibilità di autorizzare le movimentazioni a condizione siano soddisfatte altre garanzie adeguate in materia di salute animale, in base al risultato positivo di una valutazione del rischio contro il diffondersi del virus della Febbre catarrale sierotipo 8.
- 5) Le movimentazioni di animali di specie sensibili, da macello, all'interno della zona di restrizione possono avvenire liberamente purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia e previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte della ASL.
- Le eventuali movimentazioni verso il restante territorio regionale non interessato dalla circolazione del virus sierotipo 8 sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:
- 1) gli animali da movimentare non devono presentare segni clinici da malattia;
 - 2) il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne e previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte della ASL;

- 3) gli animali dovranno essere trasportati direttamente al macello di destinazione e macellati entro 24 ore.
- 6) Le movimentazioni di animali di specie sensibili dalla zona in restrizione per sierotipo 8 verso il restante territorio nazionale in zona indenne o in restrizione per sierotipi differenti sono disciplinate sulla base dei Provvedimenti Ministeriali.

AFFIDA

Ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL, alla Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza del presente Provvedimento.

AVVISA

L'Operatore responsabile degli animali che in caso inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla disciplina normativa specifica di Sanità Pubblica Veterinaria.



INFORMA

a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notifica e, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dalla notifica del presente Provvedimento.

Allegato:

- Mappa zona soggetta a restrizione

Il Direttore della Struttura Complessa
Sanità Animale - ASL Oristano
*Dott. Enrico Vacca**



- limiti Amministrativi Comunali
- focolai 8/11
- sospetti 8/11
- negativi sbt 8_8/11
- comuni_restrizione

